



Statuto Federsanità Sardegna

Assemblea Congressuale Costituente

TITOLO I

Art. 1

Costituzione. Denominazione. Sede.

1. E' costituita la Federazione delle Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliere, Miste e dei Comuni della Sardegna associati ad ANCI Sardegna ed indicata con la sigla Federsanità ANCI Sardegna
2. La Federazione è un Associazione volontaria ed è autonoma sul piano politico ed organizzativo nell'ambito degli indirizzi generali espressi da Federsanità ANCI Nazionale alla quale è federata.
3. Federsanità ANCI ha sede in Cagliari o presso altra sede che eventualmente potrà essere deliberata dall'Assemblea.

Art. 2

Finalità

1. Scopo della Federazione è di assicurare la rappresentanza dei soggetti di cui all'art.1, nei rapporti con lo Stato e le Regioni al fine di concorrere alle decisioni in materia sanitaria e socio-sanitaria.
2. Scopo della Federazione è altresì quello di assicurare un collegamento diretto tra le Aziende ed il sistema delle Autonomie locali, nell'ottica dell'integrazione dei servizi sanitari e socio- sanitari con quelli socio-assistenziali.

3. La Federazione assume il compito di individuare linee di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti, di promuovere iniziative di studio, ricerca e formazione sui temi della tutela e del governo della salute pubblica; di attivare organismi di assistenza tecnico-giuridica degli associati, nell'ambito della Regione Sardegna .

4. La Federazione, per affermare e rafforzare il ruolo istituzionale dei propri associati al servizio della salute dei cittadini, attiva i rapporti necessari con i competenti organi dello Stato, della Regione, delle altre rappresentanze delle Autonomie; attiva altresì rapporti con organizzazioni sociali e culturali, della cooperazione e del volontariato, sindacali, professionali, politiche, con la sola finalità di concorrere al migliore sviluppo della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia del sistema sanitario e socio-sanitario nazionale e locale.

5. La Federazione mantiene uno stretto legame con ANCI Sardegna per il raggiungimento delle finalità statuarie, sottoscrivendo all'occorrenza protocolli d'intesa.

<p style="text-align: center;">Art. 3 Associati</p>
--

1. Sono soci della Federazione le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, quelle Miste ed i Comuni in quanto associati all'ANCI. Sono altresì soci della Federazione gli Enti che, in forma singola o associata nel rispetto delle specificità regionali operino nella sfera dell'intervento pubblico o pubblico-privato e nel settore sanitario e socio sanitario.

2. La qualifica di socio si consegue a seguito di formale adesione alla Federazione con le modalità che dovranno essere stabilite dal Direttivo con apposito Regolamento.

3. L'adesione si intende a tempo indeterminato, salvo recesso deciso con delibera dell'organo competente e comunicato alla Federazione con lettera raccomandata entro il 31 Ottobre di ogni anno. Il recesso ha effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

4. Il mancato versamento per più di un esercizio finanziario dei contributi associativi stabiliti dagli organi della Federazione, determina la cessazione dalla qualifica di socio. La decadenza è dichiarata previa diffida, dal Direttivo con formale decisione comunicata all'associato. Nella comunicazione deve

essere indicata la decorrenza della cessazione dalla qualifica di socio. Decaduto il socio, i suoi rappresentanti decadono dalla carica eventualmente ricoperta negli organi della Federazione.

Art. 4 Organi

1. Sono organi della Federazione

- L'Assemblea regionale
- Il Comitato direttivo
- Il Presidente
- I Revisori dei Conti.

2. Gli organi della Federazione restano in carica per il tempo corrispondente alla durata ordinaria del mandato elettivo dei Comuni. Allorché siano indette selezioni generali amministrative, entro i tre mesi successivi viene indetta l'Assemblea per la elezione degli organi.

3. Qualora un componente il Direttivo cessa dalle sue funzioni, decade dalla carica ricoperta il Direttivo provvede alla sostituzione mediante cooptazione. Se per qualsiasi motivo cessa dalle funzioni il Presidente, le funzioni vengono assicurate provvisoriamente dal vice Presidente se eletto, o dal componente più anziano del Direttivo fino alla seduta della Assemblea che sarà convocata entro due mesi per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 5 Assemblea regionale

1. L'Assemblea regionale è costituita dai rappresentanti degli Enti indicati nell'art. 1.

2. L'Assemblea è convocata all'atto di costituzione della Federazione ed obbligatoriamente entro due mesi dalle consultazioni amministrative generali per la elezione degli organi statuari. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante ordine del giorno da inviare agli Enti associati almeno 15 giorni prima della data fissata. In caso di impedimento motivato il termine è ridotto a 5 giorni.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da suo delegato. L'Assemblea congressuale nomina un ufficio di presidenza ed una commissione verifica poteri composta da 3 membri.
4. La prima Assemblea nomina il Direttore della Federazione, anche in persona esterna della medesima Assemblea regionale.
5. L'Assemblea congressuale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa delega all'interno dello stesso Ente.
6. L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno e straordinariamente su richiesta di un terzo i componenti del Direttivo o su decisione del Presidente.
7. Il verbale delle Assemblee viene redatto dal Direttore che lo sottoscrive congiuntamente al Presidente.
8. L'Assemblea, oltre ad essere organo competente per le modifiche dello statuto, delibera su:
 - a) approvazione Bilancio di Previsione e rendiconto finanziario;
 - b) Indicazioni generali su programmi e piani della Federazione;
 - c) Istituzione di commissioni o gruppi di lavoro;
 - d) Organizzazione della Federazione
 - e) Spese di funzionamento organi.

Art. 6 Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente della Federazione e da 10 membri eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti degli Enti associati in quota paritaria nelle misura di 5 per le aziende sanitarie e 5 per le autonomie locali.
2. Il Comitato Direttivo è organo di indirizzo politico amministrativo.
3. Su proposta del Presidente, il Direttivo può eleggere due vice presidenti di cui uno vicario.
4. Il Presidente può nominare, inoltre, sentito il Direttivo, fino a 2 esperti che faranno parte integrante del Direttivo con voto consultivo.

5. Il Direttivo può invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti ed operatori di Enti associati.
6. Il Comitato Direttivo in particolare:
 - a. Predisporre ed attua i programmi di attività stabiliti sulla base delle indicazioni generali individuate in sede di Assemblea Regionale;
 - b. Provvede alla formulazione del Bilancio annuale revisionale e del rendiconto predisposti dal Segretario, da inviare all'approvazione dell'Assemblea;
 - c. Determina la composizione di eventuali commissioni di lavoro individuandone i componenti all'interno dello stesso Direttivo o all'interno degli organi e della organizzazione delle Aziende Sanitarie e Comuni associati. Il Comitato Direttivo può stabilire la nomina in tali commissioni come membri aggregati, di esperti e consulenti in materie specifiche;
 - d. Stabilisce indirizzi programmatici per l'attività di aggiornamento e formazione di personale dei Comuni e delle Aziende associate, tramite seminari di studio, convegni, pubblicazioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria, avvalendosi anche della possibilità di costituire o partecipare ad associazioni specifiche e ciò deputate, così come previsto dall'art. 2, comma 2.
7. Il Direttivo si riunisce convocato dal Presidente almeno una volta al mese e ogni qualvolta si rendesse necessario. Potranno essere concordate unanimemente forme di convocazione diverse da quella scritta.
8. Le riunioni del Direttivo sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti in prima convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
9. Il Comitato direttivo adotta tutti i provvedimenti che non sono espressamente di competenza del Presidente.
10. Del direttivo fa parte con diritto di voto il Presidente dell'ANCI Sardegna.

Art. 7
Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea congressuale regionale e rappresenta la Federazione.
2. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato direttivo del quale attua le determinazioni.
3. Provvede alla gestione ordinaria.
4. Assicura la presenza di Federsanità/ANCI Sardegna a manifestazioni pubbliche e la rappresentanza alle varie iniziative oltre che a congressi, seminari e convegni finalizzati alla conoscenza ed all'approfondimento dei temi della salute e dell'assistenza sociale.
5. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o da altro componente da lui delegato. Alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale, di cui ne fa parte di diritto, può delegare in caso di assenza o impedimento il Direttore/Segretario della Federazione Regionale.
6. Al Presidente può essere attribuita una indennità o altre forme di rimborso delle spese sostenute in ragione della carica, nella misura stabilita dal direttivo.

Art. 8
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Comitato Direttivo. Si compone di tre Revisori, di cui uno, con funzioni di Presidente, indicato dal Direttivo.
2. Il Collegio esamina il conto consuntivo predisponendo apposita relazione annuale all'attenzione del Comitato Direttivo così come predispone, negli stessi termini, una informazione sulla situazione finanziaria della Federazione.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati alle sedute del Comitato Direttivo.

Stante il modesto numero dei soci all'atto di costituzione, le funzioni del Collegio saranno esercitate dal Comitato Direttivo limitatamente all'esercizio riferito al 2010

TITOLO II

Art. 9 Direttore

Il Direttore è nominato dall'Assemblea costituente.

1. Il Direttore coadiuva il Presidente nella gestione operativa della Federazione, curando l'attuazione delle decisioni adottate dagli organi oltre a sovrintendere al regolare funzionamento della Federazione dal punto di vista organizzativo. E' anche responsabile dell'eventuale personale assegnato, o comandato dagli Enti associati, che opera all'interno della Federazione.

2. Il Direttore è responsabile della tenuta della contabilità e del costo di tesoreria della Federazione, disponendo altresì le spese per la gestione ordinaria nei limiti previsti dal bilancio, provvedendo alla relativa liquidazione e pagamento, mediante apposito regolamento interno concordato con l'ufficio di Presidenza.

3. Il Direttore, inoltre:

- Partecipa alle sedute del Comitato direttivo, con voto consultivo. Redige il verbale delle sedute degli organi della Federazione.
- Partecipa agli incontri con i Segretari delle altre Federazioni Regionali, mantiene i collegamenti con il Direttore della sede Nazionale.
- Se il Segretario, per qualsiasi motivo, cessa dalle funzioni, in attesa della proposta del Presidente per la nuova nomina le mansioni provvisoriamente sono attribuite al più giovane dei componenti il Comitato Direttivo.
- Al Segretario è attribuita una indennità o altra forma di incentivazione determinata dal Presidente, d'intesa con il Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei soci.

Art. 10
Consulenza e gruppi di lavoro

1. Possono essere costituiti gruppi di lavoro composti oltre che dai rappresentanti delle Aziende e dei Comuni, anche da tecnici portatori di specifiche esperienze interni o esterni alle Aziende ed ai Comuni, per contribuire agli approfondimenti ed alle costituzioni delle iniziative che si intendono attivare da parte degli organi della Federazione.
2. I gruppi di lavoro sono coordinati da membri del Comitato Direttivo.
3. Possono essere attivate consulenze specifiche con professionisti o esperti riconosciuti nelle materie oggetto della consulenza su precise indicazioni deliberate dal Direttivo.

Art. 11
Finanziamento e contributi

1. Le risorse finanziarie per l'attività di Federsanità/ANCI-Sardegna sono scritte nel bilancio annuale e sono costituite:
 - a. Dalle quote versate dalle Aziende ASL, Aziende Ospedaliere e altri associati come previsto dall'Art 3, comma 1, al netto della quota, nella percentuale concordata, da trasferirsi a livello nazionale per la relativa attività.
 - b. Da contributi volontari o straordinari.
 - c. Dai proventi delle iniziative di formazione professionale, convegnistica o seminariale e dalle attività comprese nelle finalità di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente Statuto.
 - d. Dagli eventuali proventi di iniziative editoriali nel settore della formazione o delle formazioni per amministratori dei Comuni, dirigenti e tecnici del settore sanitario e sociale dei Comuni e delle Aziende.
2. Ogni ente associato è impegnato ad agevolare la partecipazione dei propri rappresentanti alle attività negli organi della Federazione o dei dipendenti componenti di commissioni o gruppi di lavoro.

3. La Federazione può accettare contributi di soggetti privati purché finalizzati esclusivamente alla promozione ed organizzazione di manifesti, convegni, congressi, seminari di studio o di pubblicazioni, tali contributi per la Federazione non comportano la costituzione di nessun rapporto, salvo quelli strettamente collegati alle attività sopraelencate.

4. E' compito del Comitato direttivo quello di valutare l'opportunità dell'accettazione in rapporto alle finalità statuarie di Federsanità/ANCI-Sardegna

Art. 12 Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario si sviluppa dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Bilancio di previsione è approvato dal Direttivo entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce.

3. Per la tenuta dei fondi la Federazione si avvarrà di un conto corrente presso un Istituto di credito con firma disgiunta del Presidente e del Direttore.

4. Per il primo esercizio 2010 i termini possono essere opportunamente adeguati dal Direttivo.

5. Ad ogni fine esercizio e comunque non oltre il 10 marzo i documenti contabili di chiusura vengono sottoscritti dal Direttore e dal Presidente e quindi comunicati al Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 13 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio allo Statuto Nazionale e alle norme di legge vigenti in materia.